



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 56

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

Codice fiscale 80010410308

e-mail: cema@cassaedileud.it

P.E.C.: ud00@infopec.cassaedile.it

sito web: www.cassaedileud.it

Udine, 25 marzo 2019

Alle imprese iscritte

Ai Consulenti del lavoro

Circ. n. 4/2019

Oggetto: aggiornamento contribuzione Cassa Edile di Udine

Facciamo seguito alle precisazioni ricevute dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) nella sua Comunicazione numero 652 del 15 febbraio 2019 per specificare che l'imponibile del Fondo Incentivo all'occupazione è ottenuto moltiplicando le ore effettivamente lavorate per la paga oraria calcolata come somma dei seguenti elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR, ITS.

Il disciplinare tecnico allegato alla citata comunicazione CNCE chiarisce inoltre che il calcolo del contributo al Sanedil è effettuato mensilmente per ciascun lavoratore sulle sole ore lavorate ed il contributo dovrà essere pagato su 12 mensilità. L'imponibile minimo sul quale calcolare il contributo Sanedil per i dipendenti operai è pari a 120 ore ordinarie lavorate. Non rilevano ai fini del calcolo delle 120 ore giustificativi quali l'assenza per maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese o altro.

La tabella della contribuzione dovuta dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Udine da marzo 2019 è pertanto la seguente:

In vigore dal 1/3/2019	Carico		Totale
	impresa	dipendente	
Contributo Cassa Edile (assistenza contrattuali, gestione, prestazioni assistenziali)	1,875	0,375	2,250
Contributo Prestazioni Sanitarie	0,250		0,250
A.P.E.	4,300		4,300
Contributo Formazione e Sicurezza -CEFS	0,600		0,600
Quote Adesione Contrattuale	0,825	0,825	1,650
Fondo Pre pensionamenti	0,200		0,200
TOTALE CONTRIBUTI	8,050	1,200	9,250
Eventuale: Contributo RLST	0,100		0,100
Eventuale: Sanzione imprese non regolari o per le quali non si sia potuto determinare il diritto alla riduzione contributiva	0,200		0,200

		Imponibile
Fondo Incentivo all'occupazione	0,100	Ore lavorate X (minimo + contingenza + EDR + ITS)
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario OPERAI	0,350	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + EDR + ITS).
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario IMPIEGATI	0,260	Da calcolare sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile : minimo + contingenza + EDR + premio di produzione.

Rileviamo inoltre che, in maniera conforme al dettato dell'accordo nazionale tra Anaepa, CNA, Fiae, Clai e FENEAL-UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL del 31 gennaio 2019 e del successivo accordo del 6 febbraio



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 56

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

Codice fiscale 80010410308

e-mail: cema@cassaedileud.it

P.E.C.: ud00@infopec.cassaedile.it

sito web: www.cassaedileud.it

2019, le imprese che applicano il Ccnl artigiano verseranno, per le sole mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019, un **contributo aggiuntivo di dotazione pari a 0,55% da sommare a quella esposta** sopra e pari a:

Esclusivamente per gennaio, febbraio e marzo 2019		
Fondo Prepensionamenti	+0,100	Calcolato sull'imponibile contributivo
Fondo Incentivo all'occupazione	+0,100	Ore lavorate X (minimo + contingenza + Edr + Its)
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario OPERAI	+0,350	Ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + Its).
Contributo SANEDIL Fondo Sanitario IMPIEGATI	+0,260	Da calcolare sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile : minimo + contingenza + edr + premio di produzione.

Vi rimandiamo al nostro sito www.cassaedileud.it nella sezione Imprese/Aliquote contributive/ per la consultazione delle tabelle contributive dettagliate, così come di quelle delle imprese di Somministrazione lavoro.

La recentissima sigla dell'accordo nazionale siglato tra Confapi-Aniem e FENEAL-UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL del 12 marzo 2019 prevede a carico delle imprese che applicano il CCNL Confapi –Aniem l'applicazione di un contributo di dotazione a carico della aziende per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019. L'accordo è consultabile sul nostro sito nella sezione Imprese/Contratti/Confapi Aniem.

Precisiamo inoltre che l'importo versato alla Cassa Edile a favore di Sanedil dovrà essere considerato fiscalmente imponibile fino al momento in cui lo stesso Sanedil entrerà a fare parte dell'Anagrafe dei Fondi Sanitari. La percentuale a carico dell'azienda riportata nella nostra Circolare n. 6/2018, pertanto, si deve intendere incrementata dell'aliquota versata a Sanedil da parte del datore di lavoro a favore di operai ed impiegati.

Ci riserviamo di rendervi note eventuali ulteriori specifiche in merito alle modalità di applicazione degli accordi nazionali approvati più di recente.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento porgendo cordiali saluti,

Il Presidente

Ing. Angela Martina